



REFORM

Interreg Europe



European Union
European Regional
Development Fund

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

indicazioni - procedurali

Arch. Rosanna Zavattini

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Rosanna.zavattini@regione.emilia-Romagna.it

23,ottobre 2017 Imola (BO)

Inquadramento normativo in materia di valutazione ambientale

CONTENUTI DEL PARAGRAFO 102 DEL NATIONAL ENVIRONMENTAL POLICY ACT (N.E.P.A.)**1969**:

- UTILIZZARE IN MODO SISTEMATICO E INTERDISCIPLINARE TUTTE LE ATTIVITA' CHE POSSONO AVERE **RIPERCUSSIONI SULL'AMBIENTE UMANO**
- SVILUPPARE METODOLOGIE E PROCEDURE CHE ASSICURINO CHE GLI ASPETTI AMBIENTALI RICEVANO ADEGUATA CONSIDERAZIONE NEL **PROCESSO DECISIONALE**
- INCLUDERE IN OGNI **PROPOSTA LEGISLATIVA** OD IN OGNI ALTRA **AZIONE FEDERALE** CHE ABBA EFFETTI SIGNIFICATIVI SULLA QUALITA' DELL'AMBIENTE UMANO, UNA DICHIARAZIONE DETTAGLIATA CONCERNENTE ... **L'IMPATTO DELL'AZIONE PROPOSTA**

IL “SISTEMA” DELLE DIRETTIVE EUROPEE SULLA VALUTAZIONE AMBIENTALE

- **1985** - Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (VIA)
- **1992** - Direttiva “Habitat” 92/43/CEE del Consiglio del 21/5/1992 (Valutazione d’incidenza)
- **1996** - Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC- AIA)
- **2001** - Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (VAS)

Inquadramento normativo in materia di valutazione ambientale

VAS recepimento in Italia

2006 – 2008 - 2010 - D.lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 (“Correttivo del D.lgs 152/06”) integrato dal D Lgs 128/2010

In particolare le modifiche introdotte al D.Lgs 152/2006 dai D. Lgs 4/08 e D Lgs 128/2010 sia per la VAS sia per la VIA riguardano:

- Principio di **terzietà** dell'autorità competente per VIA e per VAS
- Principio di **integrazione** dei procedimenti e delle autorizzazioni
- Principio di **non duplicazione** dei procedimenti
- Principio di **partecipazione** ai procedimenti

Inquadramento normativo in materia di valutazione ambientale

VAS recepimento in Emilia – Romagna

2000 - 2009 – LR n. 20/ del 24 marzo 2000 (integrata con la LR n. 6/2009) per i piani urbanistici e territoriali

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

VAS – LO “SPIRITO” DELLA DIRETTIVA 2001/42/CE

- L'espressione “valutazione ambientale strategica” viene utilizzata **solo una volta** all'interno della Direttiva, definita come *“protocollo giuridicamente vincolante da aggiungere alle norme in vigore sulla valutazione di impatto ambientale in un contesto **transfrontaliero**”*
- Si deve quindi più propriamente parlare di “valutazione ambientale di piani e programmi”, ovvero della **valutazione degli effetti (sia positivi, sia negativi) sull'ambiente** generati da un piano o programma

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

VAS – LO “SPIRITO” DELLA DIRETTIVA 2001/42/CE

1. Garantire un elevato livello di **protezione dell'ambiente**
2. Contribuire **all'integrazione delle considerazioni ambientali (Rapporto Ambientale)** all'atto della elaborazione di piani e programmi e prima della loro approvazione, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile
3. Garantire, mediante la **partecipazione**, la condivisione degli obiettivi e delle scelte di piano o programma anche al fine di migliorare i processi decisionali
4. Verificare, mediante il **monitoraggio**, gli effetti ambientali dell'attuazione del piano o del programma

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

VAS – LO “SPIRITO” DELLA DIRETTIVA 2001/42/CE

Valutazione ambientale dei piani - definizione:
"valutazione ambientale" s'intende
l'elaborazione di un ***rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione*** a norma degli articoli da 4 a 9. (art. 2, lettera b) della Dir. 42/2001)

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

VAS – LO “SPIRITO” DELLA DIRETTIVA 2001/42/CE

La Dir. 42/2001 richiede che in fase di preparazione del piano o del programma e **prima della sua adozione** o dell'avvio della relativa procedura legislativa si prendano in considerazione:

1. il **rapporto ambientale** redatto ai sensi dell'articolo 5;
2. i **pareri espressi** ai sensi dell'articolo 6;
3. i risultati di ogni **consultazione** transfrontaliera avviata ai sensi dell'articolo 7. (tratto dall'art. 8 della Dir. 42/2001)

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

VAS – LO “SPIRITO” DELLA DIRETTIVA 2001/42/CE

La Dir. 42/2001 richiede che sia redatto un **rapporto ambientale** in cui siano individuati, descritti e valutati gli **effetti significativi** che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente nonché le **ragionevoli alternative** alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma (art. 8 della Dir. 42/2001)


VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA


VAS – LO “SPIRITO” DELLA DIRETTIVA 2001/42/CE

La Direttiva 42/2001/CE ha carattere PROCEDURALE, per “garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente”:

- non stabilisce prestazioni e limiti da rispettare,
- ma definisce le regole e gli adempimenti necessari per svolgere la valutazione preventiva ambientale

Processo di piano e processo di valutazione





autorizzazioni e valutazioni



Nella autorizzazione di un'opera il criterio determinante è la conformità delle caratteristiche dell'opera alle norme. Qualora sia conforme l'opera deve essere autorizzata.

Nelle opere sottoposte a valutazione ambientale la decisione se fare o non fare dipende da due componenti: la natura degli effetti ambientali dell'opera e lo stato dell'ambiente nel quale l'opera si inserisce. Compresa la percezione delle collettività interessate (partecipazione).

A parità di prestazioni dell'opera, anche sotto il profilo ambientale, essa può essere o non essere compatibile a seconda delle condizioni del contesto ambientale.

DEFINIZIONE DI SVILUPPO SOSTENIBILE

Il principio dello sviluppo sostenibile si basa sulla considerazione che debbano essere fatte azioni o progetti che garantiscano che il *«soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri»* (Our Common Future 1987)

VAS – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il principio di integrazione è rafforzato dal D. Lgs. N. 152/06 secondo cui:

*“La VAS costituisce... **parte integrante** del procedimento di adozione e approvazione dei p/p” (art. 11, comma 5 , del D.Lgs. 152/06)*

VAS – AMBITO DI APPLICAZIONE

La VAS deve essere effettuata «per i piani e programmi concernenti “la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente” e “per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli”, **qualora costituiscano il presupposto necessario** per la realizzazione di progetti soggetti a VIA o a procedura di verifica (screening) essendo previsti dagli elenchi di cui agli allegati II, III e IV del D. Lgs. 4/08»; (art. 6, comma 2, lett. a) del D.lgs 152/06)

VAS – AMBITO DI APPLICAZIONE

La VAS deve essere effettuata:

- ✓ per i piani o programmi, precedentemente elencati, per i quali è richiesta la valutazione d'incidenza ai sensi del D.P.R. 357/1997 (che interessano, cioè, siti SIC e zone ZPS facenti parte della Rete Natura 2000 di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE); (tratto da art. 6, comma 2, lett. b) del D.lgs 152/06)
- ✓ per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, **qualora l'autorità competente valuti** che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 (verifica di assoggettabilità a VAS) e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento; (tratto da art. 6, comma 3 del D.lgs 152/06)

VAS – AMBITO DI APPLICAZIONE

La VAS deve essere effettuata:

- ✓ l'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, (verifica di assoggettabilità a VAS) se **i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2**, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente; (tratto da art. 6, comma 3-bis del D.lgs 152/06)

VAS – AMBITO DI APPLICAZIONE

La VAS **non** deve essere effettuata per:

- a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi **di difesa nazionale** caratterizzati da somma urgenza o ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
- b) i piani e i programmi **finanziari o di bilancio**;
- c) i piani di **protezione civile** in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;
- c-bis) i piani di **gestione forestale** o strumenti equivalenti, riferiti ad un **ambito aziendale o sovraziendale** di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.

(tratto da art. 6, comma 3-bis del D.lgs 152/06)

VAS – AMBITO DI APPLICAZIONE

Inoltre la VAS non deve essere effettuata per:

Strumenti o varianti che, per definizione, non possono comportare effetti significativi sull'ambiente:

□ **Criterio oggettivo:** varianti minori ai piani, le quali non presentano scelte pianificatorie discrezionali

□ **Criterio valutativo:** piani attuativi che sono considerati privi di discrezionalità dall'autorità competente

(diapositiva tratta da Santangelo Giovanni)

Verifica di assoggettabilità a VAS

Il provvedimento di **verifica di assoggettabilità a VAS** (art.12 del D.Lgs 152/06) stabilisce se il P/P possa avere “impatti” (positivi o negativi) significativi sull’ambiente e di conseguenza dispone:

1. Assoggettamento a VAS
2. Esclusione a VAS
3. Esclusione con prescrizioni

La sostenibilità ambientale del piano

I passaggi fondamentali per indagare la «**sostenibilità ambientale**» del piano, che rappresentano i contenuti del Rapporto ambientale sono:

1. Analisi conoscitiva dello stato di riferimento del piano (**quadro conoscitivo**, esiti del monitoraggio, valutazione ex-ante, ecc.).
2. Verifica della coerenza tra gli obiettivi del piano e gli obiettivi delle politiche e dei piani ad esso sovraordinati o interferenti (**coerenza esterna**).
3. Verifica della coerenza tra gli obiettivi del piano e le azioni dello stesso (**coerenza interna**).
4. Analisi degli effetti (sia positivi, sia negativi) sull'ambiente che derivano dalle politiche o dalle azioni stabilite dal piano, mediante il confronto di «scenari alternativi» (**individuazione delle «ragionevoli alternative»**).
5. Definizione del **piano di monitoraggio**, con l'individuazione degli indicatori adeguati alla verifica delle azioni assunte dal piano in relazione al raggiungimento degli obiettivi del piano.

PARTECIPAZIONE NELLA VAS

Le finalità del processo partecipativo:

- 1. migliorare la qualità dell'azione** della Pubblica Amministrazione, favorendo il rapporto tra Amministrazione e cittadini;
- 2. assicurare l'inclusione di nuovi soggetti** nell'attività di elaborazione del piano;
- 3. raccogliere esperienze e punti di vista**, recepire percezioni e indicazioni sui temi del piano;
- 4. trarre orientamenti per definire meglio** il nuovo piano, in termini di visione culturale e di priorità di intervento.

PARTECIPAZIONE NELLA VAS

- La partecipazione del pubblico;
- la consultazione delle autorità competenti esterne all'amministrazione che pianifica,
- la completezza dell'informazione, e la sua messa a disposizione;
- la trasparenza delle decisioni;

sono le componenti del processo di valutazione che lo legittimano e lo rendono credibile agli occhi delle collettività

Verifica di assoggettabilità alla VAS

L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente:

- individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare;
- trasmette ad essi il documento preliminare per l'espressione del loro parere. Il parere deve essere inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente;
- l'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;
- il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.

VAS - fase preliminare (SCOPING)

Ai commi 1 e 2 dell'art. 13 del D.Lgs 152/06 è stabilito lo svolgimento di una fase preliminare per concordare i contenuti del rapporto ambientale.

PASSI PROCEDURALI

1. Redazione di un rapporto preliminare
2. Consultazione sulla base del rapporto con autorità competente e soggetti competenti in materia ambientale e definizione dei contenuti del Rapporto ambientale da concludersi entro 90 giorni (termine ordinatorio).

VAS - AVVIO DEL PROCEDIMENTO E CONSULTAZIONI

P/P, rapporto ambientale e sintesi non tecnica sono:

- “comunicati” all'autorità ambientale
- “Depositati” presso gli uffici dell'autorità competente, regione e provincia
- “messi a disposizione” dei soggetti competenti in materia ambientale e del “pubblico interessato” (affinché abbiano la possibilità di esprimersi)
- pubblicati sul sito web dell'autorità procedente

Avviso su G.U. o BUR (sintesi di quanto sopra)

VAS - CONSULTAZIONI - OSSERVAZIONI

Chiunque può prendere visione di P/P e rapporto ambientale e presentare osservazioni entro 60 giorni dalla pubblicazione su G.U. o BUR .

Non sono previste altre forme di consultazione /partecipazione, ma particolare risalto è dato alla **consultazione transfrontaliera** in base al principio del non rispetto amministrativo degli effetti ambientali, particolarmente esaltato dalla Dir. 42/2001.

VAS - istruttoria e parere motivato

- l'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata: assieme al piano o programma e al rapporto ambientale, le osservazioni obiezioni e suggerimenti;
- l'autorità competente, emette il proprio parere motivato entro 90 giorni dalla scadenza dei termini per le diverse forme di pubblicità;

VAS - REVISIONE DEL P/P

DECISIONE FINALE

- L'Autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, **provvede** (deve provvedere) ove necessario alla **revisione del P/P** alla luce del parere motivato, prima dell'adozione o approvazione
- L'intera documentazione (P/P, rapporto ambientale parere motivato e documentazione acquisita nell'ambito della consultazione) è trasmessa all'autorità che approva il piano (se diversa da quella che ne cura la formazione) perché assuma la decisione finale.

VAS - DICHIARAZIONE DI SINTESI

- L'atto con il quale l'autorità competente provvede all'approvazione del piano o del programma deve tener conto del parere ambientale conclusivo della VAS.
- Il comma 1 lett. B) dell'art. 17 richiede, infatti, che il provvedimento di approvazione sia accompagnato da una dichiarazione di sintesi, volta a illustrare "in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate"

VAS - PUBBLICITÀ DELLA DECISIONE FINALE

Sui siti WEB delle autorità interessate, con indicazione della sede dove può prendere visione del P/P approvato e della “documentazione oggetto dell’istruttoria”, sono pubblicati:

- la decisione finale (l’atto di approvazione del P/P);
- il Parere motivato;
- la dichiarazione di sintesi e le misure di monitoraggio.

VAS - MONITORAGGIO

Il monitoraggio consiste nella verifica dell'efficacia delle azioni individuate per il raggiungimento degli obiettivi del piano ed, in particolare, nell'individuazione tempestiva degli impatti negativi e nell'adozione di misure correttive, sino alla modifica del piano.

Fondamentale per un monitoraggio efficace è l'individuazione di un responsabile e delle relative risorse.

Gli esiti del monitoraggio sono fondamentali per le revisioni dei P/P e per l'aggiornamento del relativo quadro conoscitivo.

VAS - MANCATO SVOLGIMENTO DELLA VAS

La mancata effettuazione della VAS del P/P, nei casi in cui la stessa sia prescritta, comporta l'annullabilità del provvedimento di approvazione, per violazione di legge (art. 11, comma 5).

VAS - La sostenibilità ambientale del piano

La Valutazione Ambientale di un piano deve individuare, descrivere e valutare, alla luce delle ragionevoli alternative, i prevedibili effetti ambientali (sia positivi, sia negativi) derivanti dall'attuazione delle previsioni del piano, e conseguentemente motivare le ragioni delle scelte effettuate.



REFORM

Interreg Europe



European Union
European Regional
Development Fund

Thank you!

Questions welcome



Project smedia